

**DELIBERAZIONE 2 LUGLIO 2019**  
**290/2019/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL REGIME DI**  
**REINTEGRAZIONE DEI COSTI RELATIVA ALL'IMPIANTO CENTRALE DI MODUGNO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1071<sup>a</sup> riunione del 2 luglio 2019

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2019, 222/2019/E/eel (di seguito: deliberazione 222/2019/E/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 17 maggio 2019, prot. Autorità 13236, del 21 maggio 2019;
- la comunicazione di Terna del 18 giugno 2019, prot. Autorità 16234, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di SORGENIA S.p.a. (di seguito: SORGENIA) del 18 giugno 2019, prot. Autorità 16294, del 19 giugno 2019 (di seguito: comunicazione Sorgenia);
- la comunicazione di Terna, del 28 giugno 2019, prot. Autorità 17309, del 1 luglio 2019 (di seguito: seconda comunicazione Terna).

#### CONSIDERATO CHE:

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, predisposto e pubblicato da Terna ai sensi del combinato disposto dei punti 1 e 4, lettera c), della deliberazione 222/2019/R/eel e del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 63, 64 e 65 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), include l'impianto Centrale di Modugno di SORGENIA, con validità per il periodo dal 15 luglio al 31 dicembre 2019;
- il comma 63.11 prevede che gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1 o per un periodo pluriennale decorrente dall'inizio del periodo di validità dell'elenco stesso, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell'articolo 65;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti per il periodo di validità dell'elenco medesimo;
- SORGENIA, con la comunicazione omonima:
  - ha presentato, tra l'altro, istanza di ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Centrale di Modugno, per il periodo dal 15 luglio 2019 al 31 dicembre 2021 o per il periodo inferiore in relazione al quale l'istanza medesima sia eventualmente accolta;
  - nel caso di ammissione per un periodo superiore al periodo dal 15 luglio al 31 dicembre 2019, si è impegnata, per ciascun anno del periodo di ammissione (per l'anno 2019, esclusivamente per il periodo dal 15 luglio al 31 dicembre 2019), a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione a un importo non superiore a quello indicato nella comunicazione SORGENIA e, in ogni caso, inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06;
- con la seconda comunicazione Terna, l'omonima società, rispetto all'istanza di ammissione pluriennale avanzata da SORGENIA, ha comunicato all'Autorità che le condizioni di essenzialità dell'impianto Centrale di Modugno possono persistere con ragionevole certezza sino al 31 dicembre 2020;
- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è stato possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione relativa all'impianto Centrale di Modugno, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che il suddetto impianto sia assoggettato al predetto regime piuttosto che stabilire che sia espunto dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberato dai vincoli di offerta sul mercato all'ingrosso previsti dagli articoli 64 e 65.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario sia a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all’Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire:
  - nel caso di unità termoelettrica, la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - nel caso di unità termoelettrica, il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse, di seguito: componente smaltimento) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - nel caso di unità termoelettrica, il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
  - nel caso di unità termoelettrica alimentata a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati di tipo turbogas o a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo, la stima del fattore di carico;
- con la prima comunicazione Terna, l’omonima società ha formulato le proposte previste dal combinato disposto del punto 4, lettera c), della deliberazione 222/2019/R/eel e del comma 64.31 in relazione alla Centrale di Modugno, per il periodo dal 15 luglio al 31 dicembre 2019;
- i commi 65.2, lettera b), 65.3, lettera c), e 65.3.2 stabiliscono criteri per il calcolo del corrispettivo di reintegrazione che, tra l’altro, sono fondati, per ciascuna unità ammessa al regime di reintegrazione, sulla definizione di parametri tipici per l’individuazione delle quantità strettamente necessarie a implementare i programmi sotto il profilo tecnico;
- in particolare, nei periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi non è singolarmente essenziale, i suddetti parametri (di seguito anche: parametri tecnici tipici) rilevano in sede di individuazione:
  - di quanto strettamente necessario per l’attuazione tecnica del programma relativo ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui l’impianto è considerato singolarmente essenziale (comma 65.2, lettera b);

- nelle ore non profittevoli, delle quantità - diverse da quelle per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale – strettamente necessarie a rendere il programma tecnicamente realizzabile date le quantità accettate nelle ore profittevoli (comma 65.3, lettera c);
- delle quantità strettamente necessarie a permettere l'implementazione tecnica delle offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento (comma 65.3.2);
- con la prima comunicazione Terna, l'omonima società ha presentato all'Autorità una proposta sui parametri tecnici tipici dell'impianto Centrale di Modugno, ai sensi del combinato disposto del punto 4, lettera c), della deliberazione 222/2019/R/eel e del comma 65.3.8, per il periodo dal 15 luglio al 31 dicembre 2019.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- rispetto all'impianto Centrale di Modugno, accogliere, per il periodo dal 15 luglio 2019 al 31 dicembre 2020, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata da SORGENIA, con la comunicazione omonima;
- prevedere che, per ciascun anno del periodo di ammissione (per l'anno 2019, esclusivamente in relazione al periodo dal 15 luglio al 31 dicembre 2019), i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione relativo all'impianto Brindisi Sud siano non superiori all'importo indicato volontariamente come limite nella comunicazione SORGENIA, precisando che:
  - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
  - il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- approvare, in relazione all'impianto Centrale di Modugno e con efficacia limitata al periodo dal 15 luglio al 31 dicembre 2019, le proposte presentate da Terna, ai sensi del combinato disposto del punto 4, lettera c), della deliberazione 222/2019/R/eel e dei commi 64.31, lettera a), e 65.3.8, precisando che i parametri tecnici tipici approvati rilevano esclusivamente ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione

## **DELIBERA**

1. di accogliere, per il periodo dal 15 luglio 2019 al 31 dicembre 2020 e nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione avanzata da SORGENIA, con la comunicazione omonima, per l'impianto Centrale di Modugno;
2. di approvare, con efficacia limitata al periodo dal 15 luglio al 31 dicembre 2019 e nei termini esplicitati in premessa, le proposte formulate da Terna, ai sensi del combinato disposto del punto 4, lettera c), della deliberazione 222/2019/R/eel e del comma 64.31, lettera a) (dati e informazioni di cui al comma 64.29), e 65.3.8 (parametri tecnici tipici), e presentate all'Autorità con la prima comunicazione Terna, in relazione all'impianto Centrale di Modugno;
3. di trasmettere il presente provvedimento a Terna e a SORGENIA;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

2 luglio 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*